



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0003/TFNST-2026-2027
Registro procedimenti n. 0002/TFNST/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.:

Gioacchino Tornatore - Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente
Fernando Casini - Componente (Relatore)
Francesco Corsi - Componente (Relatore)
Corrado Di Mattina - Componente
Francesco Paganelli - Componente
Angelo Pertà - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 15 ottobre 2026, a seguito della Richiesta di Giudizio proposta dal T.F.T. del C.R. LAZIO LND per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore Riccardo Sbarigia con la società F.C. Grifone Soccer per la stagione sportiva 2025/2026, la seguente

DECISIONE

Il presente procedimento è stato originato dalla richiesta di giudizio proposta dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale del LAZIO – Lega Nazionale Dilettanti, per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore Riccardo Sbarigia con la società F.C. Grifone Soccer per la stagione sportiva 2025/2026.

La trasmissione a Questa Sezione degli atti relativi alla pratica di tesseramento del Calciatore ha preso le mosse dalle vicende che di seguito si illustrano.

Il piccolo atleta Riccardo Sbarigia, assistito dal padre, nel luglio 2025 richiedeva il tesseramento per la F.C. Grifone Soccer, quella stagione militante nel girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale LT.

La Società provvedeva ad inserire nel sistema informatico la pratica di tesseramento (comprensiva del documento d'identità e del certificato anagrafico plurimo) il giorno **16 luglio 2025, allorquando il giovane Calciatore aveva 13 ANNI 11 MESI** di età.

Gli adempimenti relativi all'apposizione della firma elettronica da parte del Rappresentante della F.C. Grifone Soccer erano posti in essere in data **16 ottobre 2025**.

Il Calciatore, così, nelle file della detta compagine, partecipava ad alcuni incontri del Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale LT e precisamente:

- ASD SS Pietro e Paolo – ASD FC Grifone Soccer del **19.10.2025 – andata prima giornata**
- ASD FC Grifone Soccer – ASD Pro Cisterna del **29.10.2025 – andata seconda giornata**
- ASD La Cantera – ASD FC Grifone Soccer del **02.11.2025 – andata terza giornata**
- USD Città di Pomezia – ASD FC Grifone Soccer del **16.11.2025 – andata quinta giornata**
- ASD FC Grifone Soccer – ASD Sporting Latina del **21.11.2025 – andata sesta giornata**
- ASD La Pelota – ASD FC Grifone Soccer del **30.11.2025 – andata settima giornata**

Era convocato anche per la gara del 14 dicembre 2025, contro la ASD Agora Latina, ma non si presentava.

Dal sistema telematico risultava che l'Ufficio federale preposto "*prendeva in carico*" la richiesta ed i documenti solo **il 18 dicembre 2025 (alle ore 14:58)**.

Dalla lettura della schermata del portale emerge che un minuto dopo (**alle ore 14:59 dello stesso 18.12.2025**) viene rilevata l'assenza della "*dichiarazione di prestazione volontaria*" del Calciatore e, così, nella "*nota di errore*" il sistema indica la seguente allerta: <<inserire dichiarazione di prestazione volontaria>>.

Ecco, dunque, che solamente in tale frangente sembrava risultare acclarato che il giovane Calciatore Riccardo non fosse stato mai "tesserato" per F.C. Grifone Soccer.

Secondo quanto riferito dalla Società, essa stessa non si avvedeva di tutto ciò, e non provvedeva all'invio del documento preteso (appunto la "*dichiarazione di prestazione volontaria*" del calciatore).

Nella ricostruzione dei fatti offerta al Tribunale Federale Territoriale, alla fine del dicembre 2025 il Vice Presidente della ASD FC Grifone Soccer veniva contattato dal papà del piccolo Riccardo, perché in famiglia era maturata l'intenzione di far giocare il figlio in un'altra squadra.

La Società non opponeva alcun diniego e per assecondare le aspirazioni del Calciatore rilasciava il "nulla osta" (datato 31 dicembre



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

2025) nel quale si attestava, inoltre, che l'atleta era *"in regola con le disposizioni vigenti in materia sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità prevista"*.

Poiché in quel momento si era al di fuori dalla finestra di "mercato", si concordava che il ragazzo avrebbe richiesto la decadenza del tesseramento per sua "inattività" ex art. 109 NOIF, presupponendosi la non convocazione (non presenza in distinta) per almeno quattro gare consecutive.

Veniva così formalizzata tale richiesta in data **25.01.2026** ed inviata lo stesso giorno a mezzo pec alla ASD FC Grifone Soccer ed al Comitato Regionale del Lazio – LND.

In effetti dalla disamina delle distinte di gioco disponibili sembrerebbe che il Calciatore non abbia preso parte agli incontri tenutisi nelle date del:

- 28.12.2025 contro la ASD URBE CLUB;
- 11.01.2026 contro la ASD CORI MONTILEPINI;
- 18.01.2026 contro la ASD LATINA SCALO;
- 24.01.2026 contro la ASD VELLETRI.

L'Ufficio preposto al tesseramento, compiendo le verifiche di rito, si avvedeva del fatto che il Calciatore stava domandando di "liberarsi" da una compagine sportiva per la quale non risultava essere mai stato tesserato e, conseguentemente, investiva del caso il competente organo federale inquirente.

Svolta l'attività di verifica, il Procuratore Federale Interregionale dapprima formulava la "COMUNICAZIONE di CONCLUSIONE delle INDAGINI" con gli avvertimenti di rito e, successivamente, deferiva la Presidentessa della ASD FC Grifone Soccer, la Dirigente accompagnatrice, il Calciatore Riccardo Sbarigia e la stessa ASD FC Grifone Soccer, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - LND, per plurime violazioni, anche relative al tesseramento del giovane Calciatore.

Alla riunione del 30.07.2026 il Tribunale Federale Territoriale deliberava di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore Riccardo Sbarigia con la società F.C. Grifone Soccer per la stagione sportiva 2025/2026.

MOTIVI

La richiesta di giudizio proposta dal Tribunale Federale Territoriale rientra nell'alveo della previsione di cui all'art. 89, comma 1, lettera B) del Codice di giustizia Sportiva, ove è stabilito che: << *1. Il procedimento è instaurato: b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminarmente alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;...>>.*

Vi è, pertanto, la piena competenza di Questo Tribunale.

Il compendio istruttorio confluito agli atti del presente procedimento è pervenuto dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale del LAZIO – Lega Nazionale Dilettanti e consta principalmente degli "atti istruttori" della Procura Federale.

Il materiale disponibile rientra, quindi, pienamente nella qualificazione espressa dall'art. 89, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva secondo il quale: << *I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio*>>.

Tutto il materiale è stato considerato ed apprezzato per il contributo che offre alla formazione del convincimento di questo Tribunale.

Nella documentazione detta sono presenti:

- il Comunicato Ufficiale N° 10 del 31/07/2026 relativo alla Stagione Sportiva 2026-2027 "DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE" contenente la delibera di trasmissione del fascicolo a Questa Sezione;
- il Comunicato Ufficiale N° 40 del 11/09/2026 relativo alla Stagione Sportiva 2026-2027 ("MOTIVAZIONI" TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE);
- il verbale della riunione del 30.07.2026 dinanzi il Tribunale Federale Territoriale;
- la trasmissione degli atti da parte del Tribunale Federale Territoriale a Questa Sezione (del 03.08.2026);
- la comunicazione delle motivazioni relative alla decisione del Tribunale Federale Territoriale di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti;
- la richiesta di "decadenza" del tesseramento per "inattività" del Calciatore ex art. 109 NOIF;
- l'intero plico contenente "gli atti istruttori" del procedimento disciplinare relativi a: censimento della ASD FC Grifone Soccer e della ASD La Pelota; alla posizione di tesseramento del minore Riccardo Sbarigia; 17 distinte di gara "selez u15 prov ASD FC Grifone Soccer"; atti di convocazione e verbale audizione del Vicepresidente della ASD FC Grifone Soccer; relazione conclusiva;
- la "COMUNICAZIONE di CONCLUSIONE delle INDAGINI della PROCURA FEDERALE" del 25.05.2026;
- l'ATTO DI DEFERIMENTO del 06.07.2026.

Le posizioni della Procura Federale e degli altri soggetti del procedimento sono ampiamente espresse nel corpo della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale N° 40 del 11/09/2026 della Stagione Sportiva 2026-2027 ("MOTIVAZIONI" del Tribunale Federale Territoriale) ed emergono in ogni modo dal copioso carteggio acquisito da Questa Sezione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Sono, pertanto, ben note le istanze di tutti gli interessati al procedimento, grazie alla documentazione disponibile, da ritenersi più che esaustiva.

La Procura Federale ha proceduto alla verifica dell'intera pratica di tesseramento registrata presso l'Ufficio competente del Comitato Regionale Lazio, con l'acquisizione della copia delle distinte delle gare disputate dalla selezione under 15 provinciale della ASD FC Grifone Soccer relativamente al periodo che interessa.

All'esito di tali verifiche l'Inquirente ha appurato che:

- la pratica di tesseramento è stata caricata sul Portale Unico (a firma della Presidentessa), in data 16.07.25, comprensiva del documento d'identità e del certificato anagrafico plurimo;
- la firma elettronica dell'intera pratica (atto con il quale la richiesta è effettivamente arrivata presso il competente Comitato) è stata apposta in data 16.10.25;

- l'Ufficio Tesseramento ha preso in carico la pratica in data 18.12.2025, ed ha segnalato che la pratica era incompleta, mancante della *"dichiarazione di prestazione volontaria"*, ponendo, conseguentemente, la richiesta in stato di *"errore"*;

- il giovane Calciatore era stato convocato per le seguenti 7 gare:

1. ASD SS Pietro E Paolo – ASD FC Grifone Soccer del 19.10.2025;
2. ASD FC Grifone Soccer – ASD Pro Cisterna del 29.10.2025;
3. ASD La Cantera – ASD FC Grifone Soccer del 02.11.2025;
4. USD Città di Pomezia – ASD FC Grifone Soccer del 16.11.2025;
5. ASD FC Grifone Soccer – ASD Sporting Latina del 21.11.2025;
6. ASD La Pelota – ASD FC Grifone Soccer del 30.11.2025;
7. ASD Agora Latina – ASD FC Grifone Soccer del 14 dicembre 2025 (ma il calciatore non era presente).

A ciò conseguiva il deferimento di Riccardo Sbarigia *"all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Grifone Soccer"* per la *"violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A. S.D. F.C. Grifone Soccer, alle gare ASD SS Pietro E Paolo – ASD FC Grifone Soccer del 19.10.2025, ASD FC Grifone Soccer – ASD Pro Cisterna del 29.10.2025, ASD La Cantera – ASD FC Grifone Soccer del 2.11.2025, USD Città di Pomezia – ASD FC Grifone Soccer del 16.11.2025, ASD FC Grifone Soccer – ASD Sporting Latina del 21.11.2025 ed ASD La Pelota – ASD FC Grifone Soccer del 30.11.2025, tutte valevoli per il 5 Procura Federale girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva"*.

Dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, la Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica e dell'ammenda di euro 550,00 per la Società ASD FC Grifone Soccer, l'inibizione di otto mesi a carico della Dirigente e la squalifica del Comitato Regionale del LAZIO – Lega Nazionale Dilettanti otto gare del giovane Calciatore Sbarigia.

Dal canto loro (per tramite del loro Difensore) la Società e la Dirigente sottolineavano la totale buona fede ed assenza di responsabilità, in quanto il tesseramento era stato regolarmente *"inviato"* prima della gara iniziale a cui aveva partecipato il Calciatore, *"salvo poi non rendersi conto della comunicazione presente sul portale della necessità di integrazione del tesseramento con la "dichiarazione di volontariato della prestazione del calciatore"*.

Come già evidenziato, dalla disamina della documentazione disponibile è emerso che la pratica di tesseramento è stata inserita a sistema il giorno 16.07.2025.

In quel momento il giovane Calciatore Riccardo (tredicenne) era qualificato come appartenente alla categoria *"giovanissimi"*, secondo la previsione dell'art. 17 lettera E) del Regolamento per il Settore Giovanile e Scolastico (*"Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo"*).

L'Ufficio federale preposto recepiva i documenti dal sistema solo il 18.12.2025 e rilevava l'assenza della dichiarazione di prestazione volontaria del Calciatore.

Nel sistema era possibile leggere il seguente messaggio di allerta: *<< inserire dichiarazione di prestazione volontaria >>*, con evidenza, dunque, dell'anomala posizione dello Sbarigia che non risultava ancora regolarmente tesserato.

Nella riproduzione della schermata consegnata a Questa Sezione, nell'epigrafe posta a didascalia della pagina, è possibile leggere: *<<Pratica RINNOVO ALTRA SOCIETÀ n° 15470660 calciatore SBARIGIA RICCARDO (matricola 3721103) società 949570 F.C. GRIFONE SOCCER annullata in data 03/02/2026 09:01 da utente LAZIOD04>>*.

Questione dirimente è, dunque, la sussistenza o meno della reale necessità della redazione e del deposito della detta *"dichiarazione di prestazione volontaria"*, ai fini del perfezionamento della pratica di tesseramento del piccolo Riccardo Sbarigia, come detto di tredici anni di età al momento della richiesta di tesseramento (16.07.2025).

Le modalità di tesseramento ed il relativo procedimento sono state espresse per la Stagione 2025/2026 dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 15.07.2026, denominato *"Circolare esplicativa tesseramento S.S. 2025/2026"*.

Nell'epigrafe del Comunicato si puntualizza: *"A seguito di intervenute modifiche normative e di meri refusi materiali, si pubblica in*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

allegato il testo corretto della circolare esplicativa tesseramento SGS, che annulla e sostituisce quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2 dell'11/07/2025 e successivamente si rammenta il modo di "qualificazione" dei Calciatori ricordando che secondo l'art. 31, comma 1, delle N.O.I.F.: << Sono qualificati "giovani" i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno >>.

Nel comunicato si descrive l'iter di tesseramento come segue: << Il tesseramento "giovani" viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.

- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal/dalla calciatore/calciatrice, dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dal Presidente della Società.

- Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.

- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.

- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA di ciascun calciatore.>>.

Deve ritenersi che si ponga in ossequio a tutto ciò quanto indicato nel modulo federale di richiesta del tesseramento che il "sistema" ha messo a disposizione; del Calciatore Sbarigia; del padre; della A.S.D. F.C. Grifone Soccer.

Difatti, esso (datato telematicamente 16/07/2025 18:14, successivo, quindi, di un giorno rispetto al Comunicato Ufficiale n. 5 pubblicato il 15.07.2025), contiene la seguente puntualizzazione in ordine alla documentazione da offrire a corredo della detta richiesta: << DOCUMENTI DA PRESENTARE: Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente) Certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) >>.

Non viene menzionata la necessità di deposito di alcuna "dichiarazione di prestazione volontaria".

Il modulo di cui è parola, dunque, è stato impiegato come strumento di corretta formalizzazione della richiesta, secondo quanto disposto dall'art. 39 delle N.O.I.F.

Reca le sottoscrizioni del Calciatore, del padre (quale esercente la potestà genitoriale) e del Rappresentante della A.S.D. Grifone Soccer (che pure appone il timbro sociale).

In esso è evidenziata la scadenza della visita medica, collocata al successivo 31.07.2025.

In atti non è mai revocato in dubbio che sia stata depositata la documentazione necessaria, vale a dire la fotocopia di un documento di identità del Calciatore e dei genitori nonché il certificato anagrafico plurimo.

Sul punto della necessità o meno del deposito della "dichiarazione di prestazione volontaria" valgono le considerazioni svolte nella parte motiva della decisione formulata dal Giudice remittente, laddove si puntualizza: << Ciò posto in termini fattuali la Curia ha rilevato come tale dichiarazione, richiesta al calciatore ed alla sua famiglia dopo il compimento del quattordicesimo anno di età attestati, se rilasciata, una condizione incompatibile con il diritto nazionale vigente. Infatti, opportunamente, la Federazione ha successivamente innalzato al sedicesimo anno di età il limite minimo per l'obbligatorietà di tale dichiarazione per conseguire il tesseramento >>.

Ed ancora: << La dichiarazione richiesta al calciatore quattordicenne era quindi, almeno implicitamente, in contrasto con tali disposizioni, in quanto si richiedeva di dichiarare di svolgere un'attività a titolo "volontario" e quindi un'attività che, implicitamente, poteva essere svolta anche a titolo professionale e retribuito, e quindi in contrasto radicale con la legislazione vigente. Come detto si è trattato di un eccesso di zelo, nello scongiurare qualsiasi possibilità di equivoco sulla natura non retribuita dell'attività che, però, si è concretizzato in una richiesta non legittima di rilasciare una dichiarazione sicuramente imprecisa. Infatti il giovane calciatore infra sedicenne non svolge un'attività a titolo volontario ma integra il percorso formativo scolastico con una attività sportiva e formativa scevra da ogni coinvolgimento lavorativo e/o professionale >>.

Quanto sino a qui espresso risulta perfettamente aderente alla normativa statale in materia.

Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, sottolinea, infatti, il *favor* nei confronti dell'attività sportiva svolta dai "minori", e così, infatti, è stabilito all'art. 3, comma 2, (rubricato "Principi e obiettivi"): << Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:

... e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche; ... >>.

La priorità nella valutazione delle inclinazioni del minore viene espressamente consacrata all'art. 16, comma 1, dello stesso Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (rubricato "Tesseramento degli atleti minorenni") laddove si stabilisce che: << La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore >>.

Le considerazioni in diritto svolte dal Tribunale Federale Territoriale si presentano, pertanto, perfettamente condivisibili.

La produzione della detta "dichiarazione di prestazione volontaria" da parte del piccolo Riccardo Sbarigia non doveva, quindi,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

essere ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento della sua pratica di tesseramento con la A.S.D. F.C. Grifone Soccer, trattandosi di documento superfluo, siccome giuridicamente inidoneo ad offrire elementi utili al completamento dell'*iter* stabilito dall'ordinamento federale come utile per il raggiungimento dello scopo.

Si deve, dunque, concludere che nella stagione sportiva 2025/2026 il giovane Calciatore Riccardo Sbarigia sia stato regolarmente tesserato per la società F.C. Grifone Soccer con decorrenza dal 16 luglio 2025, (giorno del deposito telematico della richiesta di tesseramento per la detta A.S.D. F.C. Grifone Soccer) sino alla formulazione della richiesta di decadenza dal tesseramento *ex art.* 109 N.O.I.F. del 25.01.2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del tesseramento del calciatore Riccardo Sbarigia per la società F.C. Grifone Soccer per la stagione sportiva 2025/2026.

I RELATORI

Fernando Casini
Francesco Corsi

IL PRESIDENTE

Gioacchino Tornatore

Depositato in data 26 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO

Marco Lai